



06 novembre 2015

A.N.I.V.P.
(Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata)

COMUNICATO

L'A.N.I.V.P. coglie con soddisfazione la circolare del Ministero dell'Interno del 13 ottobre relativa al DM 115/2014 sulla certificazione degli istituti di vigilanza. Con tale documento infatti il Dipartimento della Pubblica Sicurezza regola il periodo che di fatto ancora manca per permettere l'effettivo adeguamento degli istituti di vigilanza alla nuova normativa.

Sarà sufficiente aver contrattualizzato le incombenze previste dal Decreto con una società di certificazione regolarmente accreditata al Ministero dell'Interno e aver fissato la data della verifica.

Altrettanto importanti i chiarimenti emersi, ed ora verbalizzati, alla riunione del 28/09/2015 tenutasi presso UNI (Ente Italiano di normazione volontaria). Alla presenza del Ministero dell'Interno e di Accredia e di alcune associazioni di categoria si è definito che:

- a) Le società che ricadono nell'ambito territoriale 1-2-3- di cui all'art 2 del DM 269/2010 devono avere una persona col profilo professionale della 10459. Quindi tale persona deve avere le 120 ore di formazione specifica, i requisiti scolastici e di esperienza richiesti dalla norma di qualità;
- b) Le società che ricadono nell'ambito dimensionale 4 e territoriale 4 – 5 di cui all'art. 2 del DM 269/2010 devono avere uno tra il titolare di licenza, l'istitutore o il direttore tecnico in possesso del profilo professionale della 10459, certificato da un ente autorizzato (società di qualità). Quindi, oltre ai requisiti scolastici, di esperienza e di formazione, deve anche avere i requisiti psico-attitudinali e sostenere e superare un esame presso un ente di certificazione della qualità.

Si segnala altresì che, sempre in tale riunione, è passato il concetto che le società chiamate ad effettuare l'audit di certificazione degli istituti di vigilanza dovranno segnalare alle Prefetture i servizi contenuti in licenza ma non erogati, facendo la seguente distinzione:

- Servizio non svolto da più di tre anni;
- Servizio non svolto da meno di tre anni;
- Servizio non svolto e società priva dei requisiti per svolgerlo.

In questo ultimo caso la società di certificazione emetterà una non conformità

A.N.I.V.P.
La Segreteria